

**Cineca Consorzio Interuniversitario***Sede legale amministrativa e operativa:* via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - PEC agbs@pec.cineca.it

Altre sedi operative:

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma

Via Medina, 40 - 80133 Napoli

G00052	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SITE ADAPTATION PER IL SUPERCALCOLATORE EURO HPC NELL’AREA DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA		
Procedura ristretta art. 61 d.lgs. 50/2016		Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 d.lgs. 50/2016)	
RUP:	Arch. Massimo Mauri	CIG: 81637836D9	CUP: D36G19000710001
DISCIPLINARE			
Scadenza domande di partecipazione:		23 gennaio 2020, ore 13:00	

1 PARTE INTRODUTTIVA	1
2 RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	5
3. CONTENUTO DEL PLICO VIRTUALE	6
4. DATAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI PARTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	6
5. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VIRTUALE	9
6. DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA	9
7. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ	19
8. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA QUALIFICAZIONE	19
9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI.....	25
10. CHIARIMENTI IN SEDE DI PROCEDURA, DATA E ORA ESPLETAMENTO PRIMA FASE DELLA PROCEDURA DI GARA	30

1 PARTE INTRODUTTIVA

- 1.1** Cineca Consorzio Interuniversitario con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Magnanelli 6/3, C.F. 00317740371, P.IVA 00502591209 (di seguito anche “**Stazione Appaltante**”) intende concludere un contratto per la “Realizzazione di Data Center per il supercalcolatore EURO HPC nell’area del Tecnopolo di Bologna”.
- 1.2** Il Cineca concluderà un contratto di c.d. appalto integrato, a norma dell’art. 3, c. 1 lett. II) n. 2) seconda parte, del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice dei contratti pubblici”), ossia un contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la costruzione dell’opera.

- 1.3** La presente è una procedura ristretta, a norma dell'art. 61 del Codice dei contratti pubblici, ossia una procedura divisa in due distinte fasi:
- 1) una fase di qualificazione (la presente fase);
 - 2) una fase di offerta (che seguirà).
- 1.4** La partecipazione alla presente fase di qualificazione è consentita a:
- 1) l'operatore economico di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici (di seguito definiti, anche, "**COSTRUTTORE**") in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione per tutte le categorie e classifiche SOA indicate nel presente Disciplinare ove lo staff di progettazione interno sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di progettazione esecutiva previsti dal presente Disciplinare;
 - 2) l'operatore economico **COSTRUTTORE** in possesso di attestazione SOA per sola costruzione per tutte le categorie e classifiche SOA indicate nel presente Disciplinare, congiuntamente a operatore economico di cui all'art. 46 del Codice dei contratti pubblici (di seguito definiti anche "**PROGETTISTA**") in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di progettazione esecutiva previsti dal presente Disciplinare;
 - 3) combinazione dei casi sopra riportati: es. **COSTRUTTORE**, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione e/o in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di progettazione esecutiva previsti dal presente Disciplinare per solo alcune categorie e classifiche, congiuntamente a **PROGETTISTA** in possesso dei requisiti per la progettazione per le categorie restanti.
- 1.5** Il **COSTRUTTORE** che partecipi congiuntamente con il **PROGETTISTA** può, a propria facoltà, scegliere di:
- 1) formare già nella presente fase di gara, un raggruppamento temporaneo di concorrenti (costituito o costituendo), o consorzio ordinario o GEIE con il **PROGETTISTA**;
 - 2) avvalersi, a norma dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, già nella presente fase di gara, di un **PROGETTISTA**;
 - 3) indicare, a norma dell'art. 59, c. 1-bis del Codice dei contratti pubblici, con esplicita dichiarazione di volontà, già nella presente fase il **PROGETTISTA**;
 - 4) impegnarsi a indicare, a norma dell'art. 59, c. 1-bis del Codice dei contratti pubblici, con esplicita dichiarazione di volontà, il **PROGETTISTA** al momento di formulazione dell'offerta.
- 1.6** In ogni caso il **PROGETTISTA** indicato a norma dell'art. 59, c. 1-bis del Codice dei contratti pubblici (già nella presente fase o successivamente in sede di offerta), non è/sarà membro del raggruppamento né soggetto ausiliario, ma deve/dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.
- 1.7** Il presente documento è il Disciplinare di Gara.
- 1.8** Il Bando di gara è stato trasmesso in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea in data 2 gennaio 2020, pubblicato su GUCE in data 6 gennaio 2020.

1.9 Il presente Disciplinare costituisce parte integrante del Bando di gara assumendone giuridicamente eguale valore ed efficacia, creando specifica regolamentazione del procedimento di gara.

1.10 Al presente Disciplinare sono allegati:

- Modello di dichiarazione di legittimazione a partecipare alla procedura - OPERATORE ECONOMICO - (MODELLO 1)
- Modello di dichiarazione di legittimazione PERSONE FISICHE dell'Operatore Economico - a firma del LEGALE RAPPRESENTANTE - (MODELLO 1A)
- Modello di dichiarazione di legittimazione PERSONE FISICHE dell'Operatore Economico - a firma di ULTERIORI SOGGETTI - (MODELLO 1B)
- Modello di dichiarazione di possesso di idonea professionalità e qualificazione COSTRUTTORE (MODELLO 2A)
- Modello di dichiarazione di possesso di idonea professionalità e qualificazione PROGETTISTA (MODELLO 2B)
- Modello Avvalimento - dichiarazione dell'impresa ausiliaria (MODELLO 3)
- Modello dichiarazione di volontà indicazione del PROGETTISTA o impegno a indicare il PROGETTISTA (MODELLO 4)
- Modello dichiarazione di volontà SUBAPPALTO (MODELLO 5)

I concorrenti sono tenuti a modificare e/o integrare i sopra indicati allegati in base al rispetto del presente disciplinare, documento che prevale sugli stessi allegati, ed alle loro proprie esigenze e non meramente a compilarli; gli allegati sono forniti solo per mero ausilio.

A norma dell'art. 85 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente ha facoltà di utilizzare, al fine di rendere le proprie dichiarazioni, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>), nel quale includere tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

1.11 Oltre al presente Disciplinare e al Bando sono documenti di gara:

- 1) Descrizione di sintesi dell'Opera da progettare e realizzare;
- 2) Tabelle progettazione;
- 3) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2019 (estratto).

1.12 I documenti di gara sono tutti disponibili sul Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>).

1.13 Esclusivamente nel suddetto sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari, compresa la fissazione e/o differimento o posticipo delle sedute pubbliche di gara. È onere del concorrente visionare il sito per ricevere le informazioni di gara.

- 1.14** Per poter inviare quesiti, comunicazioni e proporre Domanda di partecipazione è necessario registrarsi sul Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>).
- 1.15** La presente procedura è stata autorizzata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2019.
- 1.16** Alla presente procedura sono applicabili le seguenti normative:
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
 - Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni e integrazioni (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) nelle parti ancora vigenti al momento di indizione della presente procedura;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L);
 - Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni (G.U. n. 156 del 7 luglio 2010);
 - Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-63/2018 del 26 settembre 2019;
 - Sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea C-402/18 del 27 novembre 2019;
 - Decreto ministero della Giustizia del 17 giugno 2016;
 - D.M. n. 248 del 10 novembre 2016;
 - D.M. n. 374 del 22 agosto 2017;
 - D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016;
 - Linee guida ANAC n. 1;
 - le altre norme vigenti in materia.
- 1.17** Il concorrente è tenuto a prendere conoscenza delle citate normative e della normativa vigente.
- 1.18** Oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di gara con la dizione “esclusione”, è causa di **esclusione** dalla presente procedura anche il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge vigenti al momento di indizione della presente procedura o principi di diritto applicabili in sede di procedure ad evidenza pubblica, sia di matrice nazionale, sia di matrice comunitaria.

Nei casi di cui all'art. 83 c. 9 del Codice dei contratti pubblici, si procederà alla disciplinata esclusione solo dopo aver esperito il soccorso istruttorio con esito negativo, con le modalità previste nel presente Disciplinare.

- 1.19** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Arch. Massimo Mauri.
- 1.20** Procedure di ricorso, potranno essere esperite presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna a norma del d.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.
- 1.21** La Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, revocare, annullare, reindire o non aggiudicare la gara.
Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.
- 1.22** Il presente affidamento non viene diviso in lotti in quanto le lavorazioni sono sinergiche tra di loro e non gestibili mediante divisione in lotti funzionali e/o prestazionali, anche in considerazioni della urgenza nell'esecuzione dei lavori per le motivazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2019.

2 RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

- 2.1** La presente procedura si svolgerà esclusivamente con le modalità telematiche previste dal Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>) accessibile dal profilo committente www.cineca.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”.
- 2.2** La Domanda di partecipazione dovrà pervenire, esclusivamente in modalità telematica sul Portale Appalti Cineca, **entro le ore 13:00 del giorno 23 gennaio 2020 a pena di irricevibilità.**
La Stazione appaltante dichiara di ridurre i termini di gara in virtù delle motivazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2019.
- 2.3** La presentazione delle Domande di partecipazione è vincolata al processo di registrazione per l'ottenimento delle credenziali del Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>).
- 2.4** La registrazione è valida anche per le successive partecipazioni a procedure telematiche bandite dal Cineca.
- 2.5** Nella sezione “INFORMAZIONI” del Portale Appalti Cineca sono contenute informazioni sulla piattaforma, sulle modalità di registrazione e sulle modalità di inoltro delle offerte.
- 2.6** La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento delle operazioni di selezione (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.
- 2.7** Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” presente nella sezione “ISTRUZIONI E MANUALI” del Portale Appalti Cineca.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle Domande di partecipazione, Cineca assicura la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, disponendo la sospensione del termine per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Dei provvedimenti di sospensione e proroga conseguenti a malfunzionamento della piattaforma verrà data idonea pubblicità.

- 2.8** La piattaforma di e-procurement (Portale Appalti Cineca) non permette la presentazione di Domande di partecipazione oltre il termine di scadenza sopra indicato.
- 2.9** L'Operatore Economico, con la registrazione al Portale Appalti Cineca e la presentazione della Domanda di partecipazione o di quesiti/comunicazioni, elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni", ad esso riservata a seguito della registrazione alla piattaforma stessa, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura di cui all'art. 76 c.6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 2.10** I contenuti delle comunicazioni e risposte pubblicati nella sezione del Portale Appalti Cineca dedicata alla procedura avranno valore di notifica.
- 2.11** L'indirizzo PEC agbs@pec.cineca.it o altre PEC dei concorrenti saranno utilizzate esclusivamente nel caso di mancato funzionamento della piattaforma telematica adottata per lo svolgimento della procedura.

3. CONTENUTO DEL PLICO VIRTUALE

- 3.1** La presentazione e valutazione delle Domande di partecipazione avverrà esclusivamente con le modalità telematiche previste dal Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>).
- 3.2** La presentazione della Domanda di partecipazione prevede il caricamento dei documenti digitali/digitalizzati nella Busta "Documentazione Amministrativa" virtuale.
- 3.3** Nella Busta "Documentazione Amministrativa" virtuale deve essere contenuta la documentazione indicata nel successivo paragrafo 5.
- 3.4** Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dal Cineca e non verrà restituita in alcun caso, né il Cineca corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata.

4. DATAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI PARTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 4.1** Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale.
La documentazione deve essere fornita:

- a) in formato digitale PDF nativo (file di Word o Excel trasformato in PDF nativo) con firma digitale;
- b) in caso di scansione del documento (ad esempio copia analogica di documento cartaceo previamente firmato in modo autografo), sulla medesima scansione deve essere apposta dichiarazione di conformità all'originale (es: *“Il/la sottoscritto/a CF..... nato a il dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all’originale detenuto dal sottoscrittore”*).

Nell'ipotesi indicata alla precedente lettera b), la dichiarazione di conformità dovrà essere in ogni caso munita di firma digitale.

In casi differenti da quelli sopra riportati si procederà a soccorso istruttorio, per come di seguito regolato.

- 4.2 I concorrenti sono **esclusi** per difetto di sottoscrizione ogniqualvolta sia omessa la sottoscrizione riferita a dichiarazioni la cui omissione è causa di esclusione.
- 4.3 Pertanto, i documenti riportanti dichiarazioni di parte, la cui omissione sia causa di esclusione, dovranno, **a pena di esclusione**, essere muniti di sottoscrizione effettuata con firma digitale.
- 4.4 Nei documenti di cui al punto 4.1 lett a) la data del documento coincide con la data di firma digitale (a nulla valendo eventuali differenti date apposte manualmente sul documento).
Nei documenti di cui al punto 4.1 lett. b) il concorrente è tenuto ad apporre manualmente la data di sottoscrizione sulle proprie dichiarazioni, solo in caso di omissione di datazione manuale, la dichiarazione si intenderà sottoscritta e/o resa alla data di apposizione della firma digitale della dichiarazione di conformità all'originale.
- 4.5 Offerta Tecnica e Offerta Economica non sono richieste in questa fase e saranno richieste con successiva Lettera di invito.
- 4.6 Il soccorso istruttorio si applica, a norma dell'art. 83 c. 9 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. su elementi formali della documentazione amministrativa.

Nella presente procedura si distingue, ai fini del soccorso istruttorio, tra:

- a) adempimenti;
- b) dichiarazioni.

Le dichiarazioni rilevanti per la presente procedura sono distinguibili come segue:

- a) dichiarazioni di scienza e connessi fatti e/o situazioni;
- b) dichiarazioni di volontà.

Per adempimento si intendono le attività materiali da compiere per come previste dal presente Disciplinare.

Per dichiarazioni di scienza si intendono quelle dichiarazioni in cui il dichiarante dichiara di avere conoscenza di fatti e/o situazioni suscettibili di comprova in quanto notori o certificati/bili.

Per dichiarazioni di volontà, si intendono quelle dichiarazioni in cui il dichiarante dichiara di volere un determinato fatto e/o situazione con gli effetti connessi in termini di impegno, inerenti alla sfera di volontà del dichiarante.

- 4.7 Sia le dichiarazioni di scienza sia le dichiarazioni di volontà, possono essere riconducibili al concorrente o riconducibili a terzi.

Per dichiarazioni riconducibili al concorrente si intendono quelle rilasciate da dichiaranti giuridicamente riconducibili all’/agli operatore/i economico/i, quale il legale rappresentante o altri soggetti connessi allo stesso (p.es. direttori tecnici, soci, procuratori, altri soggetti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016).

Per dichiarazioni riconducibili a terzi si intendono quelle rilasciate da persone fisiche giuridicamente terze rispetto al concorrente (p.es. ausiliario, subappaltatore).

- 4.8 Gli adempimenti non possono essere compiuti oltre i termini previsti del presente Disciplinare; ciò che può essere oggetto di soccorso istruttorio è solo la dichiarazione di scienza e/o dimostrazione di avvenuto adempimento tempestivo.

- 4.9 Per le dichiarazioni di scienza, siano esse riconducibili al concorrente e/o a terzi, la Stazione Appaltante, per compiere il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a prescindere dalla data di richiesta di integrazione e dalla data di rilascio della dichiarazione, potrà valutare solo dichiarazioni che riguardino fatti o situazioni già posta in essere alla data di termine ultimo di ricezione offerte, indicata al punto 2.2. del presente Disciplinare.

- 4.10 Per le dichiarazioni di volontà, siano esse riconducibili al concorrente e/o a terzi, la Stazione Appaltante per compiere il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., richiederà la consegna della dichiarazione (p.es. contratto) già posta in essere antecedentemente alla data di termine ultimo di ricezione dei plichi indicata al punto 2.2 del presente Disciplinare; dichiarazioni di volontà successive al termine ultimo di ricezione offerte non potranno essere valutate per rispetto della *par condicio* dei concorrenti, dell’imparzialità e della autonomia decisionale dei soggetti nell’esprimere il proprio volere. È pertanto onere del concorrente, **a pena di esclusione**, indicare la data della dichiarazione come riportato al precedente punto 4.4.

- 4.11 Il soccorso istruttorio non si limiterà alle sole dichiarazioni soccorribili, ma anche a documentazione che veicoli dette dichiarazioni (p.es. allegazioni dichiarate e non incluse, copie di documenti utilizzati e/o utilizzabili come dichiarazioni da parte dei concorrenti).

- 4.12 Il soccorso istruttorio si avrà in caso di carenze nelle dichiarazioni.

Per carenza si intende la mancata dichiarazione, l’incompletezza della dichiarazione, o l’irregolarità in generale della dichiarazione.

In caso di presenza di una dichiarazione chiara e precisa con cui si dichiara una situazione non idonea all’ammissione alla procedura, non si compirà a soccorso istruttorio, andando ad **esclusione**.

- 4.13 In caso di due dichiarazioni contrastanti tra di loro e non componibili con lettura in combinato disposto, si procederà a soccorso istruttorio.

- 4.14** In caso di soccorso istruttorio, lo stesso avverrà mediante documentazione inviata da parte del concorrente in apposita PEC di soccorso, contenente le dichiarazioni integrative redatte in base a quanto previsto al precedente 4.1.
- 4.15** In ogni caso di soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine, **a pena di esclusione**, per l'invio della PEC.
- 4.16** Fermo quanto disposto al punto 1.14, il presente Disciplinare indica i casi di esclusione della procedura; l'esclusione avverrà senza soccorso istruttorio, nei casi in cui lo stesso soccorso non è reputato esperibile dalla Stazione Appaltante in base a quanto qui disciplinato o, di converso, ad esito del soccorso istruttorio ove non vi siano gli estremi per l'ammissione a seguito dell'esame della documentazione inviata in adempimento al soccorso.
- 4.17** Non si compirà un secondo soccorso istruttorio sulla documentazione fornita in esito al primo soccorso.
- 4.18** Resta in ogni modo salva la facoltà di chiedere meri chiarimenti su dichiarazioni già rese nella Busta Amministrativa virtuale di gara e/o nella PEC di soccorso istruttorio, nonché ammettere la mera correzione di errori materiali o rilevare l'irrilevanza degli stessi.

5. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VIRTUALE

La BUSTA AMMINISTRATIVA virtuale deve contenere i seguenti documenti (nel loro insieme, definiti nel presente Disciplinare come DOMANDA DI PARTECIPAZIONE):

- DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALL PROCEDURA (punti 6 e 9)
- DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ (punti 7 e 9)
- DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA QUALIFICAZIONE (punti 8 e 9)

6. DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

- 6.1** A **pena di esclusione**, la **DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA**, deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 1, MODELLO 1A, MODELLO 1B

- 6.2** Il sottoscrittore dichiara i propri dati personali:
- nome;
 - cognome;
 - codice fiscale;
 - qualifica e poteri di rappresentanza.

6.4 Il sottoscrittore dichiara i dati del soggetto rappresentato di rilievo per la partecipazione alla gara:

- denominazione o ragione sociale;
- sede legale;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono;
- numero di fax;
- l'indirizzo e-mail;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); in caso di soggetti con sede non in Italia, il numero di fax.

6.5 Il sottoscrittore dichiara la natura giuridica del soggetto concorrente:

PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE in base al disposto del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.	PER LE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE DELL'OPERA in base al disposto del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
professionista singolo art. 46, c. 1 lett. a)	imprenditore individuale art. 45, c. 2, lett. a)
associazione professionale art. 46, c. 1 lett. a)	società commerciale art. 45, c. 2, lett. a)
società tra professionisti, in tutte le forme consentite dall'ordinamento (in particolare dal D.M 34/2013) art. 46, c. 1 lett. b)	società cooperativa art. 45, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
società di ingegneria art. 46, c. 1 lett. c)	----
prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificato con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabilito in altro Stato membro UE, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese art. 45, c. 1 lett. d);	-----
----	consorzio di cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane art. 45, c. 2, lett. b) con indicazione dei consorziati designati esecutori;
----	consorzio designato esecutore art. 45, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (consorzio di cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane) con indicazione del consorzio designante
consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, anche in forma mista art. 46, c. 1 lett. f) con partecipazione con propria organizzazione	consorzio stabile art. 45, c. 2, lett. c) con partecipazione con propria organizzazione
consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, anche in forma mista art. 46, c. 1 lett. f) con indicazione del/i consorziato/i designato/i esecutore/i	consorzio stabile art. 45, c. 2, lett. c) con indicazione del/i consorziato/i designato/i esecutore/i
Consorzio designato esecutore da consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, anche in forma mista di cui all'art. 46, c. 1 lett. f) con indicazione del consorzio designante	consorzio designato esecutore da consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) con indicazione del consorzio designante
mandatario di raggruppamento temporaneo costituito o da costituire art. 46, c. 1, lett. e) con indicazione del/i mandante/i	mandatario di raggruppamento temporaneo costituito o da costituire art. 45, c. 2, lett. d) con indicazione del/i mandante/i
mandante di raggruppamento temporaneo costituito o da costituire art. 46, c. 1, lett. e) con indicazione del mandatario	mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o da costituire art. 45, c. 2, lett. d) con indicazione del mandatario
giovane professionista di cui all'art. 4 del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016	cooptato art. 92, c. 5 del DPR 207/10 e ss.mm.ii.
mandatario di consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile art. 46, c. 1, lett. a) con indicazione del/i mandante/i	mandatario di consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile art. 45, c. 2, lett. e) con indicazione del/i mandante/i
mandante di consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile art. 46, c. 1, lett. a) con indicazione del mandatario	mandante di consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile art. 45, c. 2, lett. e) con indicazione del mandatario
----	rete di imprese art. 45, c. 2, lett. f) con indicazione del/dei retisti;
----	retista art. 45, c. 2, lett. f) con indicazione della rete di impresa a cui sia aderisce;
membro di GEIE art. 46, c. 1, lett. a) con indicazione degli altri membri	membro di GEIE art. 45, c. 2, lett. g) con indicazione degli altri membri
soggetto ausiliario art. 89 con indicazione del soggetto ausiliato	soggetto ausiliario art. 89 con indicazione del soggetto ausiliato

I consorziati designati esecutori dai soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. non potranno partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione del suddetto divieto sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; si applica l'art. 48, c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

I consorziati designati esecutori dai consorzi stabili non potranno partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione del suddetto divieto sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, si applica l'art. 48, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui un consorzio stabile partecipi mediante propria organizzazione ed alla procedura partecipi qualsivoglia consorziato ciò sarà considerato al fine di valutare se le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; si procederà ad **esclusione** ove vi siano univoci elementi di unicità decisionale, la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'**esclusione** dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni, si applica l'art. 48, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per le reti, al variare del tipo di rete, si darà applicazione alla Determinazione ANAC n. 3 del 2013 e successive in materia.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un GEIE ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in GEIE; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'**esclusione** dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni.

6.6 Il sottoscrittore dichiara i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche dei seguenti soggetti in carica presso il concorrente al momento della dichiarazione:

- in caso di impresa individuale:

- titolare/i
- direttore/i tecnico/i

- in caso di società in nome collettivo:

- socio/i
- direttore/i tecnico/i

- in caso di società in accomandita semplice:

- soci accomandatari
- direttore/i tecnico/i

- in caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica:

- *membro/i del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita legale rappresentanza*
- *membro/i del collegio sindacale (sindaci effettivi ei membri sostituti) o organi equivalenti o equipollenti*
- *amministratore/i*
- *organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.*
- *membro/i del consiglio di sorveglianza*
- *membro/i del consiglio di direzione*
- *soggetti muniti di poteri di rappresentanza (compresi il/i procuratore/i generale/i e il/i procuratore/i speciale se firmatario dei documenti di gara)*
- *soggetti muniti di poteri di direzione*
- *soggetti muniti di poteri di controllo*
- *direttore/i tecnico/i*
- *socio unico se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se persona fisica.*

Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione "socio di maggioranza" si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre o più, al socio titolare del 50% del capitale sociale.

Si specifica che in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda (o situazioni similari):

- a) l'affittuario è tenuto ad indicare, nel periodo di efficacia del contratto di affitto stesso, i soggetti di cui sopra acquisiti dall'affittante; al termine dell'affitto l'affittuario è tenuto alla dichiarazione dei soggetti di cui sopra solo se rientrano nel concetto (e tempo) di "cessato" così come definito e disciplinato di seguito al punto E);
- b) l'affittante, nel periodo di efficacia del contratto di affitto stesso, non è tenuto ad alcuna dichiarazione in relazione ai soggetti rientranti nell'azienda o ramo di azienda affittata, salvo che tali soggetti rientrino nel concetto (e tempo) di "cessato" così come definito e disciplinato di seguito al punto E).

Si specifica inoltre che in caso di trasferimento e/o cessione di azienda o di ramo di azienda (o situazioni similari, ivi compresa la fusione):

- a) l'acquirente è tenuto ad indicare i soggetti di cui sopra in relazione all'azienda acquistata dal momento di sottoscrizione del contratto di trasferimento e/o cessione;
- b) il venditore non è tenuto ad alcuna dichiarazione in relazione ai soggetti rientranti nell'azienda ceduta, dal momento di sottoscrizione del contratto di trasferimento e/o cessione, salvo che tali soggetti rientrino nel concetto (e tempo) di "cessato" così come definito e disciplinato di seguito al punto E).

Ove il concorrente non indichi in modo specifico i soggetti sopra elencati, avrà facoltà di allegare il certificato di CCIAA con valore di dichiarazione.

Ove il concorrente non alleggi il certificato CCIAA ma usi dichiarazioni del tipo “*tutti i soggetti previsti dalla normativa*” o “*tutti i soggetti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016*” e/o dichiarazioni similari, la dichiarazione sarà ritenuta idonea, assumendosi il dichiarante la responsabilità della completezza della propria dichiarazione e dei contenuti della stessa. In caso di verifica da parte della Stazione Appaltante e accertamento di dichiarazione non complete e/o veritiere, ne discenderanno le conseguenze di legge.

- 6.7** Il sottoscrittore dichiara i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche delle medesime categorie e qualifiche di soggetti di cui alla precedente punto 6.6, cessati dalla carica nell’anno antecedente l’indizione della procedura di gara (anche se cessati in conseguenza ad operazioni societarie, quali, a titolo esemplificativo, affitti di azione o rami di azienda, cessioni di azione o rami di azienda, fusioni, incorporazioni etc.).

Per soggetto cessato si intende la persona fisica cessata dalla propria carica nell’anno antecedente l’indizione della procedura di gara, anche in forza di affitto, cessione, fusione o situazioni similari, sia di azienda sia di ramo di azienda.

Si specifica che in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda (o situazioni similari):

- a) l’affittuario è comunque tenuto ad indicare i soggetti cessati (per come sopra definiti) previamente acquisiti in virtù del previo affitto, lasciati al termine dell’affitto di azienda o di ramo d’azienda;
- b) l’affittante è tenuto ad indicare i soggetti cessati (ceduti al momento della sottoscrizione del contratto di affitto dell’affitto di azienda o di ramo d’azienda).

In relazione ai soggetti cessati, per il venditore e/o affittante rilevano solo, le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, emessi prima dell’affitto, cessione o similare, non rilevando situazioni successive alla cessazione del soggetto.

In relazione ai soggetti cessati, per l’affittante al termine del periodo di affitto, rilevano solo, le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, emessi prima del termine stesso, non rilevando situazioni successive alla cessazione del soggetto.

- 6.8** Il sottoscrittore dichiara, **a pena di esclusione**, il possesso dei requisiti indicati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- 1) ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
(in assenza dei casi previsti dalla norma)**

dichiara che nei propri confronti, non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione fra quelle indicate all’art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

nonché dichiara che nei confronti dei soggetti sopra elencati al punto 6.6 e 6.7 non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione fra quelle indicate all'art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/16; in alternativa, allega a pena di esclusione, idonea dichiarazione del/i diretto/i interessato/i

(in presenza dei casi previsti dalla norma)

dichiara, a pena di esclusione, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione fra quelle indicate all'art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/16;

nonché dichiara, a pena di esclusione, con riferimento a tutti i soggetti sopra elencati ai punti I.D e I.E tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione fra quelle indicate all'art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/16; in alternativa, allega a pena di esclusione idonea, dichiarazione del/i diretto/i interessato/i.

I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con mera indicazione ad estremi del provvedimento di condanna.

Si specifica che, il concorrente non è tenuto ad indicare:

- reati depenalizzati;
- reati per i quali è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna ad una pena accessoria, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7, del codice penale;
- reati dichiarati estinti dopo la condanna con idoneo provvedimento giudiziale (ordinanza o altro del giudice competente);
- reati la cui condanna è stata revocata con idoneo provvedimento giudiziale.

Si ricorda che sarà disposta l'esclusione solo in caso di reati indicati all'art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sul punto si ricorda che il legale rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in caso contrario la dichiarazione dovrà essere del diretto interessato.

Qualora il reato sia stato compiuto da un soggetto cessato, indicato al punto 6.7, il concorrente ha l'onere, **a pena di esclusione**, di dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata antecedente alla gara.

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per

le singole fattispecie di reato, il concorrente, al fine di evitare l'esclusione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

La Stazione appaltante valuterà tali dichiarazioni (sia quelle inerenti ai cessati, sia le altre) al fine di decidere l'esclusione o meno; l'esclusione sarà disposta sempre, nel corso del periodo di esclusione derivante da sentenza, ove sia la sentenza definitiva a prevedere l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto (se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 80 d.lgs. 50/2016, ove non sia intervenuta sentenza di condanna).

2) *ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*

Dichiara che l'Operatore Economico rappresentato, non è assoggettato ad alcune delle cause di decadenza, sospensione, divieto o rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.

3) *ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*

dichiara che la comunicazione antimafia e/o l'informativa antimafia non indicano alcun elemento ostativo alla partecipazione alla procedura di gara; il concorrente si impegna in caso di aggiudicazione a fornire ogni dato, nominativo o informazione utile alla Stazione appaltante per le verifiche di quanto qui affermato.

4) *ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*

dichiara che l'Operatore Economico rappresentato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Non comporta causa di esclusione aver ottemperato agli obblighi aver pagato o essersi impegnato nei confronti degli enti preposti in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali

dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5a) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016

(in assenza dei casi previsti dalla norma)

dichiara che l'Operatore Economico rappresentato non ha commesso infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

(in presenza dei casi previsti dalla norma)

dichiara tutte le violazioni compiute.

La Stazione appaltante escluderà solo in caso di gravi infrazioni debitamente accertate.

5b) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. b) del d.lgs. 50/2016

dichiara che l'Operatore Economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei riguardi dell'Operatore Economico rappresentato non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 186-bis del R.D. 267/42;

5c) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016

(in assenza dei casi previsti dalla norma)

dichiara, **a pena di esclusione**, che l'Operatore Economico rappresentato non si è reso colpevole di illeciti professionali.

A titolo meramente esemplificativo, tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

(in presenza dei casi previsti dalla norma)

dichiara, **a pena di esclusione**, tutti gli illeciti professionali compiuti.

La Stazione appaltante valuterà gli illeciti al fine della esclusione e procederà alla esclusione solo in caso di illeciti professionali reputati gravi, ossia tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'Operatore Economico.

5c-bis) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016

(in assenza dei casi previsti dalla norma)

Dichiara che l'Operatore Economico rappresentato non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di

proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

(in presenza dei casi previsti dalla norma)

dichiara, a pena di esclusione, tutte le attività compiute.

La Stazione appaltante valuterà le attività al fine della esclusione e procederà alla esclusione solo in caso di attività reputate gravi, ossia tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'Operatore Economico.

5 c-ter) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. c-ter) del d.lgs. 50/2016

(in assenza dei casi previsti dalla norma)

dichiara che l'Operatore Economico rappresentato non si è reso colpevole di significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

(in presenza dei casi previsti dalla norma)

dichiara tutte le attività compiute.

La Stazione appaltante valuterà le attività al fine della esclusione e procederà alla esclusione solo in caso di attività reputate gravi, ossia tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'Operatore Economico.

5 c-quater) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. c-quater) del d.lgs. 50/2016

dichiara che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

5d) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. d) del d.lgs. 50/2016

dichiara di conoscere il disposto dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di impegnarsi ad informare la Stazione appaltante appena verrà a conoscenza dei soggetti coinvolti nella procedura di gara al fine di rendersi parte diligente nell'evitare eventuali conflitti di interesse.

5e) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. e) del d.lgs. 50/2016

(in assenza dei casi previsti dalla norma)

dichiara che l'Operatore Economico rappresentato non ha avuto alcun coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto;

(in presenza dei casi previsti dalla norma)

dichiara che l'Operatore Economico rappresentato ha avuto un coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, specificando le attività svolte.

La Stazione appaltante valuterà le attività svolte e procederà ad esclusione solo ove reputi che questo incida sulla concorrenza e par condicio di gara e non vi siano altre metodologie per evitare le distorsioni della concorrenza.

5f) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. f) del d.lgs. 50/2016

dichiara che l'Operatore Economico rappresentato non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

5f-bis) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. f) bis del d.lgs. 50/2016

dichiara che l'operatore economico si impegna a presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni veritiere;

5f-ter) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. f) ter del d.lgs. 50/2016

(in assenza dei casi previsti dalla norma)

dichiara che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

(in presenza dei casi previsti dalla norma)

dichiara le iscrizioni presenti nell'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

5g) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. g) del d.lgs. 50/2016

dichiara che l'Operatore Economico rappresentato non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Si procederà ad esclusione, solo per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

5h) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c.5 lett. h) del d.lgs. 50/2016

dichiara che l'Operatore Economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Si procederà ad esclusione nell'arco della durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e comunque se la violazione non è stata rimossa.

5i) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. i) del d.lgs. 50/2016

dichiara che l'Operatore Economico rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – L. n. 68/1999;

5l) ai fini di quanto previsto dall'art. 80, c. 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016

dichiara che l'Operatore Economico interessato non è oggetto di comunicazione sul sito dell'Osservatorio dell'ANAC di alcuna comunicazione di omessa denuncia dei fatti di cui dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, e la cui richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata nell'anno antecedente la pubblicazione della presente procedura.

5m) ai fini di quanto previsto all'art. 80, c. 5 lett. m) del d.lgs. 50/2016

dichiara tutti i soggetti nei confronti dei quali l'Operatore Economico rappresentato si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante e controllato).

6) ai fini di quanto previsto all'art. 80, comma 6 del d.lgs. 50/2016

dichiara di impegnarsi ad informare la stazione appaltante in qualunque momento della procedura, qualora vi siano modificazioni di quanto dichiarato in sede di presentazione delle offerte in relazione ai punti sopra indicati 1, 2, 3, 4 e 5 lett. da a) a lett. m).

7. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ

7.1 A pena di esclusione, la DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ, deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 2A e 2B.

7.2 PER LE ATTIVITA' DI SOLA PROGETTAZIONE:

Il concorrente è tenuto a dichiarare, **a pena di esclusione**, i requisiti di cui al Decreto MIT n. 263 del 2 dicembre 2016.

A norma dell'art. 52, c. 2 del R.D. n. 2537 del 1925, essendo ricomprese nella progettazione esecutiva scelte di tipo architettonico, **a pena di esclusione**, è requisito di partecipazione l'iscrizione all'Ordine degli Architetti.

7.3 PER LE ATTIVITA' DI SOLA COSTRUZIONE DELL'OPERA:

Il concorrente è tenuto a dichiarare, **a pena di esclusione**, l'iscrizione nei registri della CCIAA.

Si specifica che l'abilitazione di cui al n. 37 del 22 gennaio 2008 non è requisito di partecipazione ma requisito di esecuzione.

7.4 PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELL'OPERA:

Il concorrente è tenuto a dichiarare, **a pena di esclusione**, l'iscrizione nei registri della CCIAA.

A norma dell'art. 52, c. 2 del R.D. n. 2537 del 1925, essendo ricomprese nella progettazione esecutiva scelte di tipo architettonico, **a pena di esclusione**, è requisito di partecipazione l'iscrizione all'Ordine degli Architetti.

Si specifica che il DM 37 del 2008 non è requisiti di partecipazione ma requisito di esecuzione.

8. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA QUALIFICAZIONE

8.1 A pena di esclusione, la DICHIARAZIONE DI IDONEA QUALIFICAZIONE, deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 e 84 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) indicando n. di attestazione SOA, scadenza quinquennale, triennale e intermedia (in caso

di consorzi stabili) e tutti gli altri dati riportanti sull'attestato SOA, o in alternativa allegare copia di attestazione in corso di validità.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 2A e 2B.

8.2 PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:

il COSTRUTTORE in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione in relazione al suo staff interno di progettazione e/o il PROGETTISTA dichiara di aver espletamento, nel decennio 2010-2019, servizi attinenti all'architettura ed ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv), d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., relativi a lavori per un importo globale, per ogni ID OPERA, non inferiore a quanto sotto riportato:

	ID OPERA	CATEGORIA D'OPERA	IMPORTO MINIMO LAVORI	GRADI DI COMPLESSITÀ (G)
A	IA.04	IMPIANTI	€ 20.810.836,19	1,3
B	IA.02	IMPIANTI	€ 13.913.870,76	0,85
C	E.22	EDILIZIA	€ 8.633.100,17	1,55
D	E.02	EDILIZIA	€ 6.488.390,42	0,95
E	IA.01	IMPIANTI	€ 2.570.909,93	0,75
F	S.06	STRUTTURE	€ 1.659.656,43	1,15
G	S.04	STRUTTURE	€ 801.129,45 *	0,9
H	S.04	STRUTTURE	€ 212.971,20 *	0,9
		TOTALE	€ 55.090.864,55	

* Si specifica che l'ID OPERA S.04 (lettera G e lettera H) è stato qui diviso solo ai fini di coordinamento con le successive tabelle in materia qualificazione SOA; il PROGETTISTA dovrà dimostrare il requisito considerando il complesso dell'importo, pari ad € 1.014.100,65.

Per le DESTINAZIONI FUNZIONALI si rimanda alla TABELLA Z-1 del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016.

Per le categorie d'opera EDILIZA, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità pari o superiore pari a quello dei servizi da affidare.

Pertanto:

1. le attività avente ID OPERA E22, non potranno essere sostituite con altro, visto il grado di complessità massimo nella CATEGORIA EDILIZIA
2. le attività avente ID OPERA E02, avendo grado di complessità 0.95 potranno essere sostituite con E.03, E.04, E.06; E.07, E.08, E.09, E.10, E.11, E.12, E.13, E.15, E.16, E.18, E.19, E.20, E.21, E.22.

Per le categorie d'opera STRUTTURE, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità pari o superiore a quello dei servizi da affidare.

Pertanto:

1. le attività avente ID OPERA S.06, non potranno essere sostituite con altro, visto il grado di complessità massimo nella CATEGORIA STRUTTURE
2. le attività avente ID OPERA S.04, avendo grado di complessità 0.90 potranno essere sostituite con S.03, S.05, S.06

Per le categorie d'opera IMPIANTI, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità pari o superiore a quello dei servizi da affidare.

Pertanto:

1. le attività avente ID OPERA IA.04, non potranno essere sostituite con altro, visto il grado di complessità massimo nella CATEGORIA IMPIANTI
2. le attività avente ID OPERA IA.01 avendo grado di complessità 0.75 potranno essere sostituite con IA.02.
3. le attività avente ID OPERA IA.02 avendo grado di complessità 0.85 potranno essere sostituiti con IB.12.

I servizi dichiarabili sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo di riferimento (2010-2019) o la quota parte degli stessi servizi espletati nel periodo di riferimento (in caso di servizi iniziati in epoca precedente o terminati in epoca successiva al periodo di riferimento).

È onere del concorrente dare dimostrazione dell'inizio e della ultimazione dei servizi e/o della quota parte dichiarabile in caso di richiesta della Stazione appaltante per la verifica del requisito.

In caso di servizi di architettura e ingegneria svolti in nazioni diverse dall'Italia, (sia in altri paesi UE, sia in Paesi terzi) saranno reputate idonee le attività equivalenti/equipollenti alle classi e categorie sopra riportate.

Per inizio del servizio si intende la firma del contratto e/o dell'incarico professionale; per ultimazione del servizio si intende la dichiarazione del committente di conclusione del servizio in modo adempiente.

8.3 PER LE ATTIVITA' DI SOLA COSTRUZIONE:

il COSTRUTTORE in possesso di attestazione SOA costruzione dichiara il possesso di idonea attestazione SOA categoria sotto riportate:

	DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORAZIONI	ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO LAVORAZIONI TOTALE	%	CATEGORIA	CLASSIFICHE	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SIOS	AVVALIMENTO	SUBAPPALTO
A	IMPIANTI ELETTRICI	€ 20.810.836,19	€ 156.583,96	€ 20.967.420,15	37,37%	OS30	VIII illimitata	SI	SI	NO	Max 30%
B	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 13.913.870,76	€ 88.833,28	€ 14.002.704,04	24,95%	OS28	VII	SI	NO	SI	100%
D	RESTAURO E MANUT. BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	€ 8.633.100,17	€ 55.118,14	€ 8.688.218,31	15,48%	OG2	VI	SI	NO	SI	100%
C	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 6.488.390,42	€ 688.534,53	€ 7.176.924,95	12,79%	OG1	VI	SI	NO	SI	100%
E	IMPIANTI IDROSANITARI	€ 2.570.909,93	€ 16.414,01	€ 2.587.323,94	4,61%	OS3	IV inc o IV bis	SI	NO	SI	100%
F	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	€ 1.659.656,43	€ 10.596,10	€ 1.670.252,53	2,98%	OS21	III bis inc. o IV	SI	NO	SI	100%
G	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	€ 801.129,45	€ 5.114,82	€ 806.244,27	1,44%	OS18a	III	SI	NO	SI	100%
H	COMPONENTI PER FACCIAE CONTINUE	€ 212.971,20	€ 1.359,72	€ 214.330,92	0,38%	OS18b	I	SI	NO	SI	100%
	TOTALE OPERE soggette a ribasso	€ 55.090.864,55									
	SICUREZZE non soggette a ribasso		€ 1.022.554,56								
	TOTALE IMPORTO CATEGORIE APPALTO			€ 56.113.419,11	100,00%						

La categoria PREVALENTE è quella indicata con la lett. A della tabella che precede: IMPIANTI ELETTRICI OS 30.

La categoria prevalente rientra tra quelle indicate nel D.M. n. 248 del 10 novembre 2016 (SIOS).

Le categorie scorporabili sono quelle indicate alle lett. B, C, D, E, F; G; H della tabella che precede.

Si applica l'art. 92 del d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.

Si applica l'art. 90 del d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.

A norma dell'art. 79, c. 16 del d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii. l'operatore economico qualificato nella categoria OG 11 è reputato qualificato nelle categorie OS 3, OS 28 e OS 30, nei limiti della classifica posseduta in OG 11.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento del quinto di classifica nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 61, c. 2 del d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.

8.4 PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE:

Di seguito vengono riportati gli importi delle lavorazioni in caso di concorrenti COSTRUTTORI attestati per prestazioni di progettazione e costruzione, dovendo gli stessi possedere idonea categoria a copertura non solo dell'importo dei lavori ma anche degli importi per la progettazione:

	DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORAZIONI (A)	ONERI DELLA SICUREZZA (B)	CORRISPETTIVO PARCELLA (C)	TOTALE (A+B+C)	%	CATEGORIA	CLASSIFICHE	QUALIFICA OBBLIGATORIA	SIOS	AVVALLAMENTO	SUBAPPALTO
A	IMPIANTI ELETTRICI	€ 20.810.836,19	€ 156.583,96	€ 419.496,79	€ 21.386.916,94	37,41%	OS30	VIII illimitata	SI	SI	NO	Max 30%
B	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 13.913.870,76	€ 88.833,28	€ 192.441,87	€ 14.195.145,91	24,83%	OS28	VII	SI	NO	SI	100%
C	RESTAURO E MANUT. BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	€ 8.633.100,17	€ 55.118,14	€ 217.247,07	€ 8.905.465,38	15,58%	OG1	VI	SI	NO	SI	100%
D	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 6.488.390,42	€ 688.534,53	€ 104.421,57	€ 7.281.346,52	12,74%	OG2	VI	SI	NO	SI	100%
E	IMPIANTI IDROSANITARI	€ 2.570.909,93	€ 16.414,01	€ 40.954,50	€ 2.628.278,44	4,60%	OS3	IV inc. o IV bis	SI	NO	SI	100%
F	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	€ 1.659.656,43	€ 10.596,10	€ 47.800,11	€ 1.718.052,64	3,01%	OS21	III bis inc. o IV	SI	NO	SI	100%
G	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	€ 801.129,45	€ 5.114,82	€ 21.233,72	€ 827.477,99	1,45%	OS18a	III	SI	NO	SI	100%
H	COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE	€ 212.971,20	€ 1.359,72	€ 7.979,47	€ 222.310,39	0,39%	OS18b	I	SI	NO	SI	100%
	TOTALE OPERE soggette a ribasso	€ 55.090.864,55		€ 1.051.575,11								
	SICUREZZE non soggette a ribasso		€ 1.022.554,56									
	TOTALE IMPORTO CATEGORIE APPALTO				€ 57.164.994,22	100,00%						
	di cui soggetto a ribasso				€ 56.142.439,66							
	di cui non soggetto a ribasso				€ 1.022.554,56							

Per tutto il resto si rinvia al punto 8.3 che precede.

8.5 SUBAPPALTO

PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

A norma dell'art. 31, c. 8 del Codice dei contratti pubblici, non è consentito il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Si specifica che l'affidatario non dovrà redigere la relazione geologica, in quanto già in possesso della Stazione appaltante.

PER LE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

La Stazione appaltante dichiara, in virtù delle motivazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2019, di reputare la lavorazione nella categoria prevalente di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica.

Per detta motivazione, la Stazione appaltante applica l'art. 105, c. 5 del Codice dei contratti pubblici, e, pertanto, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo della lavorazione e non può essere, senza ragioni obiettive e motivate, suddiviso fra più subappaltatori.

Per le altre categorie si applica l'art. 105 del Codice dei contratti pubblici nei limiti della vigenza e applicabilità dello stesso; a tal fine si specifica che la Stazione appaltante disapplica l'art. 105, c. 2 del Codice dei contratti pubblici nelle parti di seguito barrate: *“Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ~~l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento [la quota del 40 per cento] dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.~~”*

Per “inizio della prestazione”, la Stazione appaltante intende il periodo intercorrente tra la conclusione del contratto di appalto integrato e l'avvio del cantiere (essendo il presente un appalto integrato detto periodo sarà più lungo del normale dovendosi svolgere l'attività di progettazione esecutiva).

Ciò anche in virtù del fatto che il presente appalto riveste particolare urgenza e quindi una comunicazione della “squadra” dei subappaltatori non può che agevolare anche l'appaltatore che non dovrà così attendere i tempi delle verifiche di legge di volta in volta.

Sarà, comunque, facoltà dell'appaltatore, integrare e/o modificare la squadra comunicata alla Stazione appaltante nel corso dei lavori per esigenze operative.

(in caso di subappalto)

Il concorrente indica le ATTIVITA' (categorie SOA) per le quali esprime dichiarazione di volontà di subappaltare, a pena di:

- a) **esclusione** nei casi di del c.d. subappalto necessario o qualificatorio;

b) diniego di subappalto in sede esecutiva, negli altri casi.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 2

8.6 AVVALIMENTO

PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

Si applica l'art. 89 del Codice dei contratti pubblici e l'art. 88 del DPR 207/10 e ss.mm.ii.

In particolare per quanto riguarda i requisiti di professionalità e di qualificazione di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del Codice dei contratti pubblici, gli operatori economici possono avvalersi dei requisiti di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

PER LE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

La Stazione appaltante dichiara, in virtù delle motivazioni di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2019, di reputare la lavorazione nella categoria prevalente di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica.

Per detta motivazione, la Stazione appaltante applica l'art. 89, c. 11 del Codice dei contratti pubblici e, pertanto, per la categoria prevalente non è ammesso l'avvalimento, **a pena di esclusione**.

Per gli altri requisiti di professionalità e/o qualificazione si applica l'art. 89 del Codice dei contratti pubblici e l'art. 88 del DPR 207/10 e ss.mm.ii.

(in caso di avvalimento)

Il concorrente dichiara i requisiti di altri soggetti per i quali esprime dichiarazione di volontà di avvalimento, **a pena di esclusione**.

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 3

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI

9.1 SOGGETTI SINGOLI

I soggetti singoli dovranno attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.

9.2 CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O TRA IMPRESE ARTIGIANE

Oltre ai documenti sopra elencati tali soggetti devono, **a pena di esclusione**, indicare il consorzio o i consorziati esecutore/i.

In relazione al punto 6) del presente Disciplinare, si specifica che dette dichiarazioni devono essere rese, **a pena di esclusione**, sia dal Consorzio sia dai consorziati esecutori.

In relazione al punto 7) del presente Disciplinare, si specifica che i requisiti di professionalità devono essere posseduti dal solo Consorzio.

In relazione al punto 8) del presente Disciplinare, si specifica che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal solo Consorzio.

9.3 CONSORZI STABILI

I consorzi stabili possono eseguire l'appalto con propria organizzazione o mediante Consorziati esecutori.

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE

Si rinvia al previo punto 9.1.

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI

Si rinvia al previo punto 9.2

9.4 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Possono partecipare alla presente procedura i raggruppamenti sia se già COSTITUITI sia se ancora da costituire c.d. COSTITUENDI.

Per omogeneità di comportamento nella presente procedura si distingue tra:

raggruppamenti omogenei: es. raggruppamenti tra operatori economici COSTRUTTORI in possesso di attestazione SOA di idonea progettazione e costruzione e quindi senza necessità di raggruppare operatori economici PROGETTISTI o raggruppamenti tra operatori economici COSTRUTTORI non in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione che decidano di indicare un PROGETTISTA senza formare con lo stesso un raggruppamento)

raggruppamenti disomogenei semplici: es. raggruppamenti tra n. 1 operatore economico COSTRUTTORE e n. 1 operatore economico PROGETTISTA)

raggruppamenti disomogenei complessi: es. raggruppamenti tra n. 1 operatore economico COSTRUTTORI e più operatori economici PROGETTISTI; oppure raggruppamenti tra più operatori economici COSTRUTTORI e n. 1 operatore economico PROGETTISTA; oppure raggruppamenti tra più operatori economici COSTRUTTORI e più operatori economici PROGETTISTI)

Nel caso di raggruppamenti omogenei, trova applicazione l'art. 92 del dPR 207/10 e ss.mm.ii., specificando che:

- 1) l'art. 92, c. 2 si applica alle singole lavorazioni, per le quali i requisiti di qualificazione richiesti devono essere posseduti da un operatore economico nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente da altri operatori economici nella misura minima del 10 per cento.
- 2) a norma dell'art. 92, c. 2, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i

requisiti previsti per l'importo delle lavorazioni della categoria che intende assumere nella misura indicata per il concorrente singolo.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;

- 3) la Stazione appaltante accetta il combinato disposto dei commi 2 e 3 (c.d. raggruppamento misto);
- 4) in ogni caso, la mandataria in ogni caso assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Nel caso di raggruppamenti disomogenei semplici: l'operatore economico COSTRUTTORE è il mandatario capofila e l'operatore economico PROGETTISTA il mandante.

Ne caso di raggruppamenti disomogenei complessi la disciplina di seguito prevista si applicherà ai sub-raggruppamenti:

- 1) in caso di sub-raggruppamento tra COSTRUTTORI si applica quanto previsto sopra per i raggruppamenti omogenei;
- 2) in caso di sub raggruppamenti tra PROGETTISTI:
 - 2.1 per ogni categoria i requisiti di qualificazione richiesti devono essere posseduti da un operatore economico nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente da altri operatori economici;
 - 2.2 i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo delle categorie che intende assumere nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
 - 2.3 la Stazione appaltante accetta il combinato disposto dei due casi precedenti (c.d. sub-raggruppamento misto).
- 3) in ogni caso, la capogruppo PROGETTISTA assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- 4) in ogni caso il mandatario capofila dell'intero raggruppamento è il capofila COSTRUTTORE.

Si accetteranno modalità di raggruppamento equipollenti ed equivalenti a quelle sopra indicate se conformi alla vigente normativa.

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti.

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare la dichiarazione di volontà, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, contenente

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare esplicitamente quale capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI e COSTITUENDI

- la dichiarazione di cui al punto 6) deve essere **a pena di esclusione** resa da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.
- la dichiarazione di cui al punto 7) deve essere resa, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, in relazione agli specifici casi ivi previsti; si specifica che è ammessa la presenza anche di un solo soggetto iscritto all'Ordine degli Architetti.
- la dichiarazione di cui al punto 8) deve essere resa da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, **a pena di esclusione**, in relazione agli specifici casi ivi previsti.

9.5 CONSORZI ORDINARI

Si veda, in quanto compatibile, il precedente punto 9.4 del presente Disciplinare (dovendosi intendere “consorziato” in luogo di “mandante e mandatario”), oltre quanto di seguito specificato.

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare l'atto costitutivo del Consorzio.

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, **a pena di esclusione**, allegare la dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il consorzio, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si consorzieranno.

9.6 RETI DI IMPRESE

Si veda, in quanto compatibile, il punto 9.4 del presente Disciplinare (dovendosi intendere “retista” in luogo di “mandante e mandatario”), oltre quanto di seguito specificato.

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete: la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

9.7 GEIE

Si veda, in quanto compatibile, il punto 9.4 del presente Disciplinare (dovendosi intendere “consorziato” in luogo di “mandante e mandatario”).

9.8 AVVALIMENTO

Oltre ai documenti sopra elencati il concorrente ausiliato deve, **a pena di esclusione**, allegare:

- a) una dichiarazione dell'ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016;
- c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, con indicazione dell'oggetto del contratto in modo determinato, a norma dell'art. 88 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Si specifica che:

- la dichiarazione di cui al punto 6) deve essere resa **a pena di esclusione** anche dall'ausiliario;
- la dichiarazione di cui al punto 7) deve essere resa, **a pena di esclusione**, anche dall'ausiliario in relazione agli specifici casi ivi previsti
- la dichiarazione di cui al punto 8) deve essere resa anche dall'ausiliario, **a pena di esclusione**, in relazione agli specifici casi ivi previsti.

Tale dichiarazione può essere effettuata utilizzando preferibilmente il MODELLO 3

10. CHIARIMENTI IN SEDE DI PROCEDURA, DATA E ORA ESPLETAMENTO PRIMA FASE DELLA PROCEDURA DI GARA

- 10.1** Per ogni chiarimento di carattere tecnico o amministrativo ci si potrà riferire al RUP, Arch. Massimo Mauri.
- 10.2** I chiarimenti, formulati in lingua italiana, potranno essere inviati tramite il Portale Appalti Cineca (<https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>), previa registrazione, utilizzando la funzione “invia nuova comunicazione” presente nel dettaglio della procedura, nella sezione “richieste di offerta” dall’Area riservata.
- 10.3** Le risposte ai quesiti saranno pubblicate nella sezione del Portale Appalti Cineca dedicata alla procedura.
A tutti i quesiti giunti entro il giorno 13 gennaio 2020 sarà data risposta entro 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta.
- 10.4** Eventuali informazioni fornite a voce o in modo diverso da quanto sopra indicato varranno da mere indicazioni senza alcun effetto o carattere di formalità.
- 10.5** L’esperimento di gara avrà inizio in seduta riservata il giorno 27 gennaio 2020 alle ore 10:00 presso la sede legale del Cineca Consorzio Interuniversitario in via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Italia, presieduta da un Seggio di gara nominato dal Cineca.
- 10.6** Alle sedute di gara i concorrenti non potranno assistere essendo la presente una procedura ristretta e pertanto è obbligo della Stazione appaltante non consentire ai concorrenti di conoscere l’uno della partecipazione dell’altro.
- 10.7** Le sedute avranno luogo anche in modo virtuale e tracciato.
- 10.8** La Stazione Appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere o non effettuare l’esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.
- 10.9** Il Seggio di gara procederà alle seguenti operazioni, che potrebbero essere svolte anche in più di una seduta pubblica:
- verifica delle Domande di partecipazione pervenute per mezzo del Portale Appalti Cineca entro il termine stabilito per la loro presentazione e dichiara la ricevibilità e/o ammissibilità o meno dei plichi virtuali;
 - verifica della documentazione amministrativa, dando apertura, concorrente per concorrente, della Busta Amministrativa virtuale con conseguenti riservandosi di dichiarare l’ammissione o l’esclusione del concorrente al termine dell’esame di tutti i concorrenti e/o della eventuale procedura di soccorso istruttorio;
 - attivazione, ove del caso, del “soccorso istruttorio” come specificato all’art. 83 c.9 del d.lgs. 50/2016, nei casi previsti;

- determinazione in ordine all'esclusione o ammissione alla procedura di affidamento degli offerenti a seguito dell'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
- Non si darà applicazione all'art. 91 del Codice dei contratti pubblici: tutti i soggetti ammessi riceveranno la lettera di invito ad offrire a norma dell'art. 75 del Codice dei contratti pubblici, nei tempi che la Stazione appaltante reputerà congrui; si avvisano sin da ora i concorrenti che i termini per la ricezione delle offerte potranno essere ridotti sino a 10 giorni per motivi di urgenza.

10.10 Il Seggio di gara ha facoltà di applicare l'art. 85 c.5 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

10.11 A norma dell'art. 53, c. 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici il diritto di accesso è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Casalecchio di Reno (BO), 7 Gennaio 2020

Arch. Massimo Mauri
Cineca Consorzio Interuniversitario
Responsabile Unico del Procedimento
(documento firmato digitalmente)